

## UNICO 2013 E I CONTRIBUENTI EX MINIMI: regime agevolato e regime semplificato

a cura di Celeste Vivenzi

I contribuenti che nel 2012 sono fuoriusciti dal **regime dei minimi** hanno potuto optare per il regime agevolato ovvero per la contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

### TABELLA OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI CH SI TROVANO NEL REGIME AGEVOLATO

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: - NELL'ANNO PRECEDENTE DEVONO AVER CONSEGUITO RICAVI/COMPENSI INFERIORI AD € 30.000 EURO - NON AVER AVUTO LAVORATORI DIPENDENTI O COLLABORATORI A PROGETTO; - NON AVER EFFETTUATO CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE; - NON AVER AVUTO RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO;-NEL TRIENNIO PRECEDENTE NON AVER ACQUISTATO BENI STRUMENTALI DI VALORE SUPERIORE AI 15.000 EURO; - IN CASO DI INIZIO ATTIVITA' IL LIMITE DI € 30.000 DEVE ESSERE RAGGUAGLIATO AD ANNO
-----------------------------	--

<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	I CONTRIBUENTI IN REGIME SPECIALE (AGENZIE VIAGGI, SALI E TABACCHI...); - I NON RESIDENTI; - I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE CESSIONI DI IMMOBILIE O DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI;-SOGGETTI CHE PARTECIPANO CONTESTUALMENTE A SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O A SRL TRASPARENTI.
-------------------------	---

Il regime contabile agevolato cessa dall'anno successivo se viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso al regime ovvero a seguito di opzione per il regime di contabilità ordinaria. Tali contribuenti sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ,dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili e dalla liquidazione periodica IVA (non devono versare nemmeno l'acconto IVA). **Sono esonerati inoltre dalla presentazione e dal versato dell'IRAP. In pratica i contribuenti che si trovano del regime agevolato devono ADEMPIERE AI SEGUENTI OBBLIGHI:**

- conservare la documentazione ricevuta ed emessa;
- fatturare e certificare i corrispettivi;
- comunicazione annuale dati IVA nel caso in cui il volume d'affari sia superiore ai 25.822,84 euro;
- comunicazione spesometro ;
- comunicazione black-list;
- presentare il modello unico ( redditi ed iva) ;
- versare l'iva annualmente ;
- versare l'irpef e le addizionali;
- osservare gli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta;
- compilare il modello studi di settore (**per il primo anno di applicazione del regime i contribuenti NEL REGIME AGEVOLATO non sono soggetti ad accertamento tramite studi di settore causa esclusione 12,compilazione rigo V03; tale norma non si applica ai lavoratori autonomi ma solo alle imprese**); **pertanto i lavoratori autonomi non devono indicare nel quadro RE il codice 12 e devono compilare il modello studi sottoponendosi al calcolo di congruità/coerenza;**

-compilare se obbligati i parametri ai fini della coerenza.

**N.B.**

**Il regime contabile semplificato è un regime naturale e pertanto il contribuente non deve esprimere opzione attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA.**

Inoltre a seguito del mutamento della detrazione IVA per il passaggio dal regime dei minimi al nuovo regime è possibile per il contribuente effettuare la rettifica della detrazione IVA per le rimanenze in essere al 31.12.2011 ,per i servizi non utilizzati a tale data e per i beni strumentali (i.e. in caso di uscita dal regime dei minimi dal 2012 il termine per il versamento scadeva entro il 18 marzo 2013 ovvero in sede di dichiarazione annuale dei redditi).

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO SCELTO LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA**

<b>REGIME SEMPLIFICATO</b>	OCCORRE COMPILARE IL QUADRO V DELLA DICHIARAZIONE IVA IN QUANTO TALE REGIME NON E' NATURALE MA OPZIONALE ( <b>RIGO VO34</b> ); SE INVECE IL CONTRIBUENTE NON E' IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI OVVERO NEL CASO DI SUPERO DEI RICAVI (PARI AD EURO 30.000) IL REGIME SEMPLIFICATO DIVENTA NATURALE E NON NECESSITA DI OPZIONE NEL QUADRO VO; IN QUESTO CASO POTREBBE ESSERE NECESSARIO COMPILARE L'OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE
<b>IRAP</b>	DEVONO IN LINEA GENERALE COMPILARE LA DICHIARAZIONE IRAP FATTO SALVO I CASI DI MANCANZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

<b>STUDI DI SETTORE</b>	<p>I SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL REGIME SEMPLIFICATO APPLICANO LE STESSE REGOLE PREVISTE PER I SOGGETTI NEL REGIME AGEVOLATO; N.B. <b>per il primo anno di applicazione del regime i contribuenti NEL REGIME AGEVOLATO non sono soggetti ad accertamento tramite studi di settore causa esclusione 12, compilazione rigo V03; tale norma non si applica ai lavoratori autonomi ma solo alle imprese; pertanto i lavoratori autonomi non devono indicare nel quadro RE il codice 12 e devono compilare il modello studi sottoponendosi al calcolo di congruità/coerenza (TUTTAVIA MOLTI CONTRIBUENTI POTREBBERO RIENTRARE NELLA CATEGORIA DEI MARGINALI E QUINDI CHIEDERE LA NON APPLICAZIONE DEGLI STUDI)</b></p>
<b>PARAMETRI</b>	<p>DEVONO COMPILARE I PARAMETRI E SOTTOPORSI AL CALCOLO DI CONGRUITA'</p>
<b>IVA</b>	<p>COME PER IL REGIME AGEVOLATO IL CONTRIBUENTE PUO' EFFETTUARE LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA ( LA RETTIFICA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE COSTITUISCE SOPRAVVENIENZA ATTIVA AI FINI DEL REDDITO FISCALE) ; IN CASO DI RETTIFICA RIGO VF56 IL VERSAMENTO ANDAVA FATTO CON IL PRIMO TRIMESTRE 2012 OVVERO ENTRO 16.05.2012; IL CONTRIBUENTE APPLICA LA LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE ; OCCORRE TENERE LE SCRITTURE CONTABILI E IL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI.</p>

**TABELLA DEI CASI PARTICOLARI PRINCIPALI DA TRATTARE NEL  
PASSAGGIO DAL REGIME MINIMI AI REGIME  
AGEVOLATO/SEMPLIFICATO**

<b>Duplicazione di Ricavi</b>	I RICAVI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE IL REDDITO 2011 QUANDO IL CONTRIBUENTE SI TROVA NEL REGIME DEI MINIMI NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DEL 2012
<b>Duplicazione di Costi</b>	I COSTI NON PAGATI NEL 2011 RILEVANO NEL PERIODO 2012 AL MOMENTO DEL PAGAMENTO
<b>Rimanenze finali</b>	LE RIMANENZE LE CUI FATTURE SONO STATE PAGATE ENTRO IL 2011 NON RILEVANO COME RIMANENZE INIAZIALI DEL 2012; QUELLE INVECE NON SALDATE NEL 2011 RILEVERANNO COME RIMANENZE INIALIALI 2012
<b>Beni strumentali</b>	SE ACQUISTATI IN VIGENZA DEL REGIME DEI MINIMI NON RILEVANO AI FINI DEL REDDITO 2012; I BENI STRUMENTALI IN ESSERE PRIMA DELL'INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI SE ANCORA PRESENTI POTRANNO ESSERE AMMORTIZZATI A PARTIRE DAL 2012

6 agosto 2013  
Celeste Vivenzi